

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE
AMICI DEL TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO

Capo I – Titolo, sede, scopo e rappresentanza

Art. 1) – E' costituita un' Associazione denominata:

AMICI DEL TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO

L'associazione ha sede attualmente in Firenze Piazzale Vittorio Gui.1

La sede potrà essere trasferita, nell'ambito del Comune di Firenze, con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2) – L'Associazione è apolitica, senza scopo di lucro ed opera nel rispetto della legge quadro sul volontariato per il perseguimento dei seguenti scopi e quindi:

- a) – promuove ogni possibile iniziativa destinata a valorizzare l'impegno professionale dell'Orchestra, del Coro e del Corpo di Ballo del Maggio Musicale Fiorentino e a diffonderne la conoscenza;
- b) – incoraggia e promuove iniziative nel campo culturale e musicale, entrando in proficuo rapporto con le altre associazioni analoghe italiane ed estere;
- c) – coordina, favorisce e stimola la progettazione e l'attuazione di iniziative di volontariato nell'ambito della promozione del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, della musica e dei Beni Culturali in genere.

In tal senso essa vuol proporsi in un ruolo di mediazione fra la realtà della Fondazione del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e le esigenze del pubblico cittadino, della provincia e della regione, facilitando l'approccio con l'attività del Teatro ed i molti servizi che esso già mette a disposizione dell'utenza.

L'Associazione intende sviluppare, con amministrazioni centrali e locali, istituzioni culturali, enti ed organismi pubblici o privati i rapporti di collaborazione necessari a perseguire meglio le proprie finalità.

Art. 3) – La legale rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente eletto dal Consiglio Direttivo.

Capo II – Mezzi finanziari e Soci

Art. 4) – Le entrate dell'Associazione, costituenti il fondo comune, sono costituite da:

- a) quote sociali;
- b) contributi dei Soci;
- c) contributi di enti ed organismi pubblici e privati;
- d) donazioni, legati, lasciti ed elargizioni.

L'entità delle quote sociali è fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo. In sede di costituzione la misura della quota è fissata dall'Assemblea. Sarà comunque prevista una quota ordinaria per i soci ordinari, una quota maggiorata per i soci sostenitori ed i soci non persone fisiche, una quota ridotta per gli studenti ed i giovani al di sotto dei 26 anni e per i coniugi.

Art. 5) – Possono far parte dell'Associazione persone fisiche, enti ed organismi pubblici e privati, italiani o stranieri, che condividano le finalità perseguite dall'Associazione.

I soci si distinguono in fondatori, sostenitori ed ordinari.

La loro ammissione è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo e tutti quelli che hanno aderito all'Associazione

entro sei mesi dalla sua costituzione.

Oltre che per dimissioni la qualità di socio si perde per indegnità o morosità constatate con deliberazione insindacabile del Consiglio Direttivo.

Prima della delibera predetta la morosità deve essere contestata dal Consiglio Direttivo al socio moroso, che potrà sanare la morosità. I soci possono recedere a seguito dell'aumento delle quote sociali.

Art. 6) Soci Onorari :

Sono Soci Onorari le persone fisiche e/o giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dei fini dell'associazione.

I soci onorari sono esenti dal pagamento delle quote sociali, non hanno diritto di voto, non possono ricoprire cariche all'interno dell'Associazione, ma hanno il diritto di partecipare a tutte le iniziative della Associazione.

Art. 7) – Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Capo III – Dell'Assemblea Generale

Art. 8) – L'Assemblea Generale dei soci viene riunita almeno una volta l'anno in seduta ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per deliberare in ordine al bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Può essere convocata altresì su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci ogni qualvolta lo ritengano necessario.

Essa è convocata dal Presidente, mediante lettera inviata ai soci con un preavviso minimo di 10 (dieci) giorni.

Art. 9) – L'Assemblea Generale, oltre a deliberare sul bilancio consuntivo annuale, elegge:

- a) i membri del Consiglio Direttivo previa determinazione del numero dei componenti come previsto dall'articolo 12 successivo;
- b) i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Delibera circa:

- c) ogni eventuale modifica dello Statuto;
- d) le modalità di liquidazione in caso di scioglimento dell'Associazione;
- e) qualunque argomento sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.

Art. 10) - Modalità di votazione – L'assemblea ordinaria in prima convocazione non può deliberare se non sono presenti almeno un quinto dei soci, in seconda convocazione delibera quale che sia il loro numero.

In sede straordinaria ed in particolare per le decisioni in merito alle modifiche statutarie ed allo scioglimento dell'Associazione delibera in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, mentre in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un quinto di essi.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea Generale i soci in regola con il pagamento della quota annuale di Associazione.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio all'Assemblea Generale mediante delega scritta. Non si possono conferire più di cinque deleghe alla stessa persona.

L'Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi.

Capo IV – Del Presidente e del Vice Presidente

Art. 11) – Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, rappresenta l'Associazione sia in giudizio che nei rapporti con le pubbliche autorità e con i terzi in generale; egli firma tutti gli atti relativi all'attività dell'Associazione.

Il Presidente ha inoltre il compito di convocare e presiedere l'Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Capo V – Del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e del Segretario

Art. 12) – L'Assemblea Generale elegge un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 15 (quindici) membri, scelti tra i soci con almeno un anno di anzianità di iscrizione.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione per cooptazione, sottoponendo la nomina alla ratifica dei soci nella prima assemblea utile.

Art. 13) – Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione eccetto quelli che per legge e/o per Statuto sono riservati all'assemblea ed in particolare quelli che comportino iscrizioni e trascrizioni in pubblici registri.

Inoltre:

- a) formula i programmi di attività dell'Associazione;
 - b) predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale la relazione sull'attività svolta ed il bilancio consuntivo;
- elegge tra i suoi membri:
- c) il Presidente dell'Associazione;
 - d) il Vice Presidente;
 - e) ha facoltà di eleggere, pure tra i suoi membri, il Comitato esecutivo composto dal Presidente e da quattro soci, fissandone poteri e funzioni, nonché Commissioni ristrette con specifici incarichi formate da tre membri;
 - f) nomina, anche fuori dai suoi componenti, il Segretario Generale dell'Associazione, determinandone i poteri e l'eventuale emolumento;
 - g) stabilisce le quote sociali;
 - h) regola la struttura e le funzioni della Sezione di volontariato.
 - i) ha facoltà di variare l'indirizzo della sede dell'Associazione nell'ambito del Comune di Firenze
 - j) ha facoltà di nominare Soci Onorari dell'Associazione.

Art. 14) – Perché le deliberazioni del Consiglio Direttivo siano valide è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi.

Capo VI – Del Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 15) – Il Collegio dei Revisori eletto dall'Assemblea Generale si compone di tre membri effettivi e due supplenti; esso:

- a) esamina i bilanci preventivo e consuntivo;
- b) compie tutte le verifiche necessarie ad accertare il regolare andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell'Associazione, riferendone quindi in sede assembleare;
- c) esercita la vigilanza sulla regolare tenuta di libri e scritture contabili e sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, per quanto attiene ai suoi specifici compiti.

Capo VII – Durata degli organi sociali

Art. 16) – Il Presidente ed il Vice Presidente, i Revisori ed i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Capo VIII – Dell'esercizio finanziario e dello scioglimento dell'Associazione

Art. 17) – L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 18) – In caso di scioglimento dell'Associazione gli eventuali beni che residuano esaurita la liquidazione delle passività, andranno devoluti secondo quanto dispone l'art. 31 del Cod. Civ. . Detti beni saranno comunque devoluti a scopi sociali.